

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAVIGLIANO CN PIAZZA
SCHIAPARELLI 10

Numero REA: CN - 159653

Codice fiscale: 02182050043

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

*Allegato "B" all'atto di
Repertorio 37250 Raccolta 24479*

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO, SCOPO

Art. 1. Denominazione

E' costituita una società cooperativa denominata

"Società Cooperativa Sociale Chianoc"

abbreviabile, ove consentito, "Cooperativa Sociale Chianoc".

Art. 2. Sede

La cooperativa ha sede legale nel Comune di Savigliano, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 3. Durata

La società ha durata fino al 13 luglio 2089 (tredici luglio duemilaottantanove) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 4. Scopo mutualistico

Scopo della cooperativa è perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della Legge numero 381/1991, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 112.

La Società Cooperativa ha lo scopo mutualistico di ricercare e garantire opportunità di lavoro per i propri soci alle migliori condizioni di mercato nell'ambito delle prestazioni di servizi cui è dedicata l'attività della cooperativa.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La cooperativa non ha finalità speculative ed intende far partecipare chiunque sia interessato ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione è impegnata.

Le finalità mutualistiche della società si intendono rivolte all'interesse dei soci, secondo le direttive che saranno impartite dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei soci in relazione alle corrispondenti competenze. In nessun caso interessi particolari di soci o gruppi di soci potranno prevalere su quelli generali.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 5. Oggetto

Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalla normativa, anche regolamentare vigente, la cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, si propone di esercitare quale propria attività:

1. attività socio-assistenziali, socio-sanitarie, sanitarie ed educative, attività sanitarie nell'ambito del trasporto sanitario, dell'assistenza domiciliare, della residenzialità in strutture ad elevata intensità assistenziale, di ambulatori in cui si erogano prestazioni sanitarie; finalizzate alla tutela e supporto degli anziani, dei minori e dei cittadini in stato di disagio psichico, fisico e sensoriale nell'ambito di specifici progetti assistenziali;
2. la gestione di comunità alloggio, case-famiglia, pensionati, case di riposo, presidi socio-sanitari, centri diurni anche mediante la stipula di convenzioni con enti pubblici e/o privati;
3. fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti;
4. prestare alle famiglie servizi atti all'educazione dei minori e tali da favorire l'inserimento sociale e culturale dei minori in stato di bisogno temporaneo;
5. la promozione di attività volte all'accoglienza, all'orientamento e formazione degli immigrati, al sostegno alle loro famiglie e alla mediazione culturale;
6. l'assistenza alle donne vittime di violenza e di tratta;
7. l'assistenza a minori con disabilità;
8. l'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
9. l'attività di orientamento, accompagnamento al lavoro e formazione di soggetti svantaggiati anche attraverso la promozione di tirocini ed inserimento lavorativi in imprese esterne;
10. lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate;
11. attività extra scolastiche finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa.

La Società Cooperativa, inoltre, potrà:

- partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private;
- assumere partecipazioni in altre società aventi scopo analogo od affine, con espressa esclusione a fini di collocamento sul mercato;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale;
- costituire ed essere socia di società per azioni ed a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;
- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies Codice Civile;
- dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto

qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

- effettuare la raccolta del prestito da soci secondo quanto disciplinato da appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;

- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi;

- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine agli scopi sopraelencati e compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli obiettivi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, numero 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Art. 6. Requisiti mutualistici

La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato, così come determinato al precedente articolo 4.

L'Organo Amministrativo ed i sindaci, se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza, di cui al precedente comma, nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 Codice Civile.

La società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 (due virgola cinque) punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;

- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;

- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Art. 7. Regolamenti

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività sociale saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'assemblea ordinaria dei soci, ma con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, numero 142 e successive

modifiche, un regolamento interno disciplinerà i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica dei soci, sociale e lavorativa, l'organizzazione, e l'articolazione in categorie dei soci, il funzionamento tecnico e quello amministrativo.

Il regolamento deve normare nel dettaglio, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge e dallo Statuto, i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, in ogni caso prevedendo che gli stessi siano proporzionali alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e subordinati all'effettivo realizzarsi di un avanzo economico generato dalla gestione mutualistica.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 8. Capitale sociale

Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di azioni del valore di Euro 25,82.= (Euro venticinque e centesimi ottantadue) ciascuna.

Per i soci persone fisiche il valore massimo delle azioni è quello previsto dall'articolo 2525, II° comma del Codice Civile. Le azioni sono nominative e non potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto, vincolo o date in garanzia senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Si ribadisce che il valore della partecipazione di ciascun socio cooperatore non può essere inferiore al valore minimo, nè superiore al valore massimo previsto dall'articolo 2525 del Codice Civile, salvo le espresse deroghe consentite dalla normativa vigente per le cooperative preesistenti alla data dell'entrata in vigore della Legge numero 59 del 1992, quale quella di cui si tratta.

Concorrono altresì a formare il capitale sociale le azioni dei soci sovventori, come meglio specificato al successivo articolo 13 (tredici).

Art. 9. Il patrimonio della società. Strumenti di finanziamento

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) tutte indivisibili fra i soci cooperatori alle condizioni di cui all'articolo 12 della Legge 16 dicembre 1977 numero 904;
- c) dai fondi speciali istituiti con i conferimenti dei soci sovventori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, numero 59.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle azioni sottoscritte e delle azioni di sovvenzione o di partecipazione cooperativa, non essendovi responsabilità sussidiaria dei soci.

La cooperativa potrà emettere prestiti obbligazionari ed altri strumenti finanziari, secondo le norme dettate rispettivamente dagli articoli 2410 e seguenti e 2526 Codice Civile.

TITOLO III

SOCI

Art. 10. Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge e possono essere ammesse a soci sia le persone fisiche che le persone giuridiche.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio attività da poter considerare effettivamente concorrente con quella della cooperativa o che, comunque, abbiano interessi contrastanti con essa.

Il socio è tenuto al versamento, oltre che dell'importo dell'azione sottoscritta,

anche del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea.

Possono inoltre essere soci i soggetti specificamente individuati dalla legge 8 novembre 1991 numero 381, nei limiti e con le modalità previste dalla legge medesima, più precisamente:

- * Volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente.

- * Persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, nei limiti e modi dalla legge consentiti.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche, aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

I soci lavoratori concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali, alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa, partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda e mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, dal tipo di rapporto instaurato, discendono tutte le conseguenze di ordine fiscale, previdenziale e assicurativo.

Art. 11. Ammissione dei soci

Chi desidera essere ammesso come socio dovrà farne domanda scritta all'Organo di Amministrazione.

La domanda deve contenere:

a) se trattasi di persona fisica:

- * l'indicazione del nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, indirizzo di posta elettronica e codice fiscale del richiedente;

- * l'indicazione dei requisiti soggettivi prescritti al precedente articolo 10 (dieci);

- * l'indicazione della effettiva attività di lavoro o della disponibilità allo svolgimento delle attività sociali;

- * l'indicazione delle azioni che intende sottoscrivere;

- * la richiesta motivata di ammissione ad una particolare categoria di soci;

- * la dichiarazione di conoscere ed attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) se trattasi di persona giuridica:

- * l'esatta denominazione sociale;

- * il numero d'iscrizione nel registro società;

- * il capitale sociale sottoscritto e versato;

- * la sede legale;

- * l'indirizzo di posta elettronica ordinario e certificata;

- * il nominativo del rappresentante legale.

La persona giuridica deve altresì allegare certificato di vigenza rilasciato dalla C.C.I.A.A. competente, attestante, oltre i poteri conferiti al rappresentante

legale, che la società è nel libero esercizio della sua attività, non trovandosi in stato di fallimento, amministrazione controllata, liquidazione o concordato preventivo.

Per le persone giuridiche richiedenti l'ammissione a socio, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, e deve essere corredata da copia dell'atto costitutivo e dalla deliberazione dell'organo competente.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 10 (dieci) e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate in detto articolo, delibera sulla domanda, tenuto conto di tutti i presupposti per l'ammissione, come di tutte le condizioni ostative contemporaneamente riscontrate, nonché delle effettive esigenze e necessità della cooperativa. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 16 (sedici).

Trascorsi 3 (tre) mesi dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro 60 (sessanta) giorni all'interessato. In questo caso l'aspirante socio può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci riuniti in assemblea. L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di ammissione non accolte.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere altri documenti e notizie. Sulle domande di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione. In caso di rigetto è ammesso ricorso all'assemblea ordinaria.

Art. 12. Le categorie dei soci

E' possibile articolare i soci in categorie, in relazione alla diversa modalità di partecipazione al capitale sociale o al diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse modalità di sua realizzazione.

Art. 13. Soci sovventori

Nel caso in cui vengano costituiti dalla cooperativa fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, la società cooperativa può emettere azioni nominative trasferibili a favore di soci sovventori, secondo le disposizioni e con le finalità di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, numero 59.

Art. 14. Categorie speciali di soci

Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, Codice Civile, i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. Le condizioni per tale ammissione sono da ritenersi integrate da quanto contenuto nel regolamento interno, relativamente alle modalità di svolgimento dell'ulteriore rapporto lavorativo.

La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di una obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione ad inserimento raggiunto e il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci, senza diritto di voto.

Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5 (cinque) anni, tali soci vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

Art.15. Finanziamenti dei soci e dei terzi

La cooperativa può emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2526 Codice Civile.

L'emissione degli strumenti finanziari deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria (anche volta a delegare il Consiglio di Amministrazione ad emanare un regolamento apposito di emissione) con il quale devono essere stabiliti modalità, diritti e limiti nel rispetto delle norme di legge.

Art. 16. Doveri dei soci

Oltre l'obbligo di versare le azioni di capitale sociale sottoscritto, nei termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, i soci sono tenuti:

- a) al versamento immediato della eventuale tassa di ammissione e sovrapprezzo;
- b) ad impegnarsi alle prestazioni necessarie, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
- c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, alla attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa. La prestazione di lavoro integra la prestazione mutualistica cui i soci sono tenuti.

Art. 17. Trasferibilità delle Azioni.

Le azioni non sono di norma trasferibili con effetto verso la cooperativa. In via eccezionale e con le opportune motivazioni, previo gradimento del Consiglio di Amministrazione, l'azione è trasferibile solo se l'acquirente o successore possiede i requisiti fissati dal presente statuto, titolo per essere ammesso come socio.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 (tredici) in merito alle azioni dei soci sovventori.

L'ammissione del nuovo socio è altresì condizionata al soddisfacimento delle obbligazioni insolute del suo dante causa.

Art.18. Perdita della qualità di socio

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del singolo socio può verificarsi per recesso, per esclusione o per causa di morte.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 19. Recesso

Il socio che intenda recedere dalla cooperativa deve farne domanda motivata.

La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro a cura del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta di accertare se essa sia fondata sui motivi di cui ai commi che seguono.

Il recesso del socio è ammesso nei casi consentiti dalla legge, o quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione e nei casi in cui sia intervenuta una causa esterna che gli impedisca oggettivamente di partecipare al conseguimento dello scopo sociale.

Art. 20. Morte del socio

In caso di morte del socio, l'erede ha diritto alla liquidazione dell'azione, salvo che non dichiari di volere subentrare nella posizione di socio già rivestita dal soggetto deceduto. In tale caso l'azione si trasferisce all'erede semprechè ricorrano i requisiti per l'ammissione in cooperativa. In tale caso l'erede potrà subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

Ove l'erede del socio deceduto intenda subentrare nella partecipazione del medesimo, dovrà darne comunicazione all'Organo di Amministrazione della cooperativa, il quale delibererà ai sensi dell'articolo 2528 Codice Civile.

In caso di pluralità di eredi, questi dovranno nominare un rappresentante comune, salvo che l'azione sia divisibile e la società consenta la divisione.

In caso di estinzione della persona giuridica socio, ovvero di cessione dell'azienda non seguita dal subentro del cessionario nella qualità di socio che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, la liquidazione delle azioni ha luogo secondo quanto previsto nell'articolo 2535 Codice Civile.

Art. 21. Esclusione dei soci.

Può essere escluso dalla Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il socio che:

1. abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
 2. si trovi nella situazione prevista dall'articolo 2531 Codice Civile;
 3. con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale, alla Società, ostacolando il conseguimento dell'oggetto sociale;
 4. da oltre 6 (sei) mesi sia in mora nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società;
 5. svolge in proprio attività in contrasto o concorrente con quella della società;
 6. non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
 7. sia colpito da condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
 8. senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi, anche lavorativi, assunti a qualunque titolo verso la società e/o nei confronti del quale viene assunto un provvedimento di interruzione dell'ulteriore rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o per inadempimento nel caso di ulteriore rapporto di lavoro non subordinato.
- Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'Organo di Amministrazione dovrà provvedere mediante delibera da trasmettere al socio e da annotarsi sul libro dei soci.

Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea ordinaria.

Ulteriormente, il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione, previo tentativo di conciliazione, come previsto ai sensi del successivo articolo 45 (quarantacinque).

Art. 22. Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione nel libro dei soci e determina anche la immediata estinzione dei rapporti mutualistici in corso.

Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si estingueranno con la liquidazione delle azioni.

Art. 23. Liquidazione delle Azioni del capitale sociale

Il Socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rimborso delle azioni versate, a norma dell'articolo 2535 Codice Civile ma non ha diritto al riparto delle riserve.

Gli amministratori liquideranno le azioni nei 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta l'esclusione o il recesso o la cessazione.

Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al valore nominale delle azioni effettivamente versate, salvo il diritto di ritenzione della Cooperativa

stessa fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido.

Eventuali debiti del Socio escluso o recedente, nei confronti della Società, si compenseranno, fino a concorrenza dell'importo minore, con il suo credito per il rimborso delle azioni.

Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di decadenza, entro 1 (uno) anno dall'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Per le frazioni di azioni eventualmente assegnate al socio ai sensi dell'articolo 2545 quinquies e 2545-sexies, la liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di anni 3 (tre).

In ogni caso, fino a quando la cooperativa conserva la qualità di cooperativa a mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto della distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

Art. 24. Patrimoni destinati ad uno specifico affare

La società può costituire una pluralità di patrimoni destinati ad uno specifico affare a condizione che sia rispettato complessivamente il limite del 10% (dieci per cento) del patrimonio netto della società.

La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti e deve essere depositata e iscritta dal Notaio presso il Registro delle Imprese.

La deliberazione che destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare:

- l'affare al quale è destinato il patrimonio, descrivendo l'iniziativa economica da realizzare;
- i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
- il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;
- gli eventuali apporti dei terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare;
- la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;
- la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare, quando la società non è assoggettata alla revisione contabile ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali;
- le regole di rendicontazione dello specifico affare.

Nel termine di 2 (due) mesi, dall'iscrizione della deliberazione, i creditori sociali, anteriori all'iscrizione, possono fare opposizione.

Una volta decorso il termine, i creditori della cooperativa che si è dotata del patrimonio separato non possono più far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla cooperativa, sui frutti e sui proventi da esso derivati.

E' fatto obbligo che ogni atto compiuto in relazione allo specifico affare debba avere indicata espressamente la menzione di vincolo di destinazione.

Se ciò non avviene, diviene direttamente responsabile la società, che ne risponde con il suo patrimonio residuo.

Ogni categoria di strumenti finanziari emessi per la partecipazione all'affare ha

la sua assemblea speciale che, oltre a rappresentare una categoria di soggetti portatori di interessi diversi nella cooperativa, deve deliberare:

- sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei soci possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- sulle modificazioni dei diritti attribuiti agli strumenti finanziari;
- sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;
- sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria.

Se le obbligazioni contratte per lo svolgimento dell'affare dei soci non sono state soddisfatte del tutto, i creditori possono chiederne la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla cooperativa entro 3 (tre) mesi dal deposito del rendiconto finale presso il Registro delle Imprese. In tale fattispecie trovano applicazione, se compatibili, le norme sulla liquidazione della società. Sono comunque salvi, con riferimento ai beni e ai rapporti compresi nel patrimonio destinato, i diritti dei creditori previsti dall'articolo 2447-quinquies.

Art. 25. Finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti destinati ad uno specifico affare a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

**TITOLO IV
ORGANI SOCIALI**

Art. 26. Gli organi della società

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- i Vice-Presidenti;
- il Revisore contabile, ove nominato;
- il Collegio Sindacale, ove esistente.

Art. 27. Assemblea dei soci

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci.

Ogni socio, persona fisica, ha un voto qualunque sia il valore delle azioni versate.

Ciascun socio persona giuridica ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare delle azioni versate.

Ciascun socio può rappresentare fino a 2 (due) soci.

Le assemblee sono convocate presso la sede sociale.

Possono essere convocate anche altrove, purché in Italia e purché il diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà oggettive di partecipazione dei soci.

Fino a che la società non farà ricorso al capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere che l'avviso di convocazione dell'assemblea possa avvenire alternativamente come segue:

- a) Raccomandata inviata a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, mediante servizi

postali od equipollenti, forniti di avviso di ricevimento.

Lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data del ricevimento.

b) Messaggio di posta elettronica, inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e/o da un Vice Presidente in caso di nomina di un numero superiore a uno, come previsto al successivo Articolo 28.

Art. 28. L'Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio ed il bilancio sociale;
- nomina il Presidente ed i Vice-Presidenti, fissando di volta in volta il numero di questi ultimi fino ad un massimo di 3 (tre);
- nomina gli amministratori, fissandone, di volta in volta, il numero e l'eventuale compenso;
- nomina il revisore contabile, fissandone il compenso per tutta la durata dell'incarico;
- nomina i sindaci e ne approva il compenso per tutta la durata dell'incarico;
- delibera sulle domande di ammissione a socio, in caso di rigetto delle stesse da parte del Consiglio di Amministrazione;
- delibera sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti di esclusione dei soci adottati dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera sulle altre materie concernenti la gestione sociale, riservate alla sua competenza dallo Statuto o sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Può essere convocata in un termine maggiore, non superiore in ogni caso a 180 (centottanta) giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 Codice Civile. L'Assemblea ha altresì luogo quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno 1/5 (un quinto) dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta.

L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella della data e dell'ora della prima e seconda convocazione. In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto a voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, della Cooperativa.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi

assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 29. L'Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della Società e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 30. Assemblea dei soci: quorum costitutivi e deliberativi.

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Art. 31. Assemblee separate delle categorie di soci

In presenza di diverse e/o particolari categorie di soci, o per discutere materie specifiche, possono tenersi assemblee separate.

Nel caso in cui la cooperativa superi i 3.000 (= tremila) soci o venga a svolgere la propria attività in più Comuni il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere lo svolgimento di assemblee separate.

L'atto di convocazione, contenente l'ordine del giorno, dovrà contenere l'indicazione del luogo di svolgimento delle assemblee separate.

Art. 32. Assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari

Se la società cooperativa ha emesso strumenti finanziari senza diritto di voto, l'assemblea speciale di ogni categoria è convocata dagli amministratori della società o dal rappresentante comune, quando lo ritengono necessario o ne faccia richiesta non meno di 1/3 (un terzo) dei possessori di detti strumenti.

L'assemblea speciale di ogni categoria di possessori di strumenti finanziari può deliberare, oltre che su tutti gli oggetti di comune interesse:

- sulla nomina e revoca dei rappresentanti comuni di ogni categoria e su eventuali azioni di responsabilità verso gli stessi;
- su eventuali controversie sorte con la cooperativa emittente e possibili conseguenti rinunce o transazioni;
- sulla costituzione del fondo spese necessario per tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari e per la redazione del documento sintetizzante il suo utilizzo;
- per l'approvazione di eventuali delibere dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i possessori di strumenti finanziari;
- sull'esercizio di eventuali diritti di partecipazione o patrimoniali, concessi alla categoria al momento della emissione degli strumenti finanziari.

Art. 33. Consiglio di Amministrazione: Composizione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 3 (tre) e non più di 9 (nove) componenti.

Gli amministratori possono anche non essere soci, ma la maggioranza degli stessi, è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra i delegati dei soci persone giuridiche.

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria; durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili e sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.

Art. 34. Consiglio di Amministrazione: Poteri

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi ed illimitati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione con competenza esclusiva:

- nomina, occorrendo il Consigliere Delegato, fissandone i poteri;
- nomina il Direttore Generale della Società;
- nomina i membri del Comitato Esecutivo.

Art. 35. Consiglio di Amministrazione: Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i suoi poteri nei limiti previsti dall'articolo 2381 Codice Civile:

- al Comitato Esecutivo;
- ad uno o più dei propri membri.

Il Consiglio, inoltre, può nominare procuratori speciali incaricati di compiere gli atti o categorie di atti espressamente indicati nella delibera di nomina.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 36. Consiglio di Amministrazione: Adunanze

Il Consiglio è convocato dal Presidente, da un Vice Presidente, dal Consigliere Delegato, presso la sede legale od altrove, con avviso spedito almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

Il Consiglio può essere convocato in un termine più breve, purché non inferiore ad un giorno, per mail, o raccomandata a mano, sempreché i Consiglieri siano preventivamente informati degli argomenti da trattare.

La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 37. Consiglio di Amministrazione: durata in carica

Gli amministratori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili conformemente a quanto disposto dall'articolo 2542 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determina il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della

società.

Art. 38. Consiglio di Amministrazione: Deliberazioni

Il consiglio è validamente riunito e in grado comunque di formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di convocazione, quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le sue decisioni risultano da processi verbali che, trascritti in un apposito libro, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 39. Il Presidente: Rappresentanza della società

I consiglieri eleggono tra loro il Presidente e, se del caso, il Vice-Presidente e/o i Vice Presidenti, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea ordinaria.

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli amministratori delegati, nei limiti della delega conferita.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, e in caso di più Vice Presidenti, nel numero massimo indicato al precedente Articolo 28, al Vice Presidente più anziano di età.

Il Presidente, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, attive e passive, riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Art. 40. Collegio Sindacale

Ricorrendone i presupposti di legge, il controllo della società è affidato ad un Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 2543 Codice Civile.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio Sindacale può richiedere al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo, notizie sull'andamento della società e su determinate operazioni.

I Sindaci redigono verbale degli accertamenti eseguiti.

Art. 41. Il controllo contabile

Ricorrendone i presupposti di legge, il controllo è esercitato, alle condizioni di cui all'articolo 2409 bis del codice civile, dal Collegio sindacale che risulterà composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Se diversamente deliberato, la revisione legale dei conti potrà essere affidata a un revisore o da una società di revisione iscritti in apposito registro.

Il revisore è nominato dall'assemblea dei soci e resta in carica per 3 (tre) anni.

L'organo deputato alla revisione contabile:

a) Verifica la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione.

Verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture

contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano.

b) Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, se redatto.

All'organo deputato alla revisione contabile si applicano le disposizioni degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

TITOLO V ESERCIZIO, BILANCIO E UTILI

Art. 42. Il bilancio di esercizio

Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre e deve essere trasmesso dagli amministratori al Collegio Sindacale, se nominato, con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori, del revisore contabile e dei sindaci (se nominati), nella sede della società durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea e finché non sia approvato.

I soci possono farne prendere visione anche ai loro procuratori.

Approvato il bilancio, l'assemblea dei soci delibera sulla destinazione degli utili come segue:

1. Il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali sarà destinato al fondo di riserva legale indivisibile fra i soci cooperatori.
2. Al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo previsione di legge.
3. Del residuo una eventuale quota per la rivalutazione delle azioni del capitale sociale.
4. Del residuo una eventuale quota a dividendi ai soci, nel limite fissato per il rispetto dei requisiti mutualistici di cui all'articolo 2514 Codice Civile.
5. Ad eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo articolo 43.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle precedenti disposizioni sarà destinata alla riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2514 Codice Civile.

È fatto divieto di distribuire gli utili quando il patrimonio netto è inferiore ad 1/4 (un quarto) del complessivo indebitamento.

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale che successivamente allo scioglimento.

In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta alla riserva legale fermo quanto previsto dal precedente punto 2.

Art. 43. I Ristorni

I ristorni, quali quote destinate dagli utili dell'esercizio da attribuire ai soci cooperatori a conguaglio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti.

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della

relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in Cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo all'interno dei seguenti criteri:

1. liquidazione diretta immediata o rateizzata;
2. aumento gratuito di capitale sociale;
3. offerta di strumenti finanziari di nuova emissione.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 44. Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'articolo 2484 del Codice Civile esclusa quella di cui al numero 4, nonché per la perdita del capitale sociale.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria dei soci determina le modalità di liquidazione ed i poteri dell'unico o più liquidatori.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo, dedotti il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 11, 5° comma Legge numero 59/1992.

TITOLO VII

CLAUSOLA ARBITRALE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45. Clausola Arbitrale

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci, revisore contabile e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 numero 5.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto regolamento.

La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico.

In ogni caso l'arbitro sarà nominato dalla Camera Arbitrale del Piemonte.

Art. 46. Disposizioni Generali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del Codice Civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto.

Per quanto, ancora non previsto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Firmato in originale ai sensi di legge.

Salvatore SCOMMEGNA

Paolo AMIANTO Notaio (impronta del sigillo)